

CIRCOLARE SETTIMANALE

NUMERO 33 DEL 13 SETTEMBRE 2024

La settimana in breve

LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA

LA SCHEDA INFORMATIVA

- INVIO RAPPORTO PARI OPPORTUNITA' BIENNIO 2022-2023 ENTRO IL 20.09.2024

 Scade il 20 settembre, per le aziende con più di 50 dipendenti, il termine per trasmettere il Rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile con riguardo al biennio 2022 2023. In questa scheda ne riepiloghiamo la disciplina.
- TAXI E RENT ISCRIZIONE AL NUOVO REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE ENTRO IL 30.09

 Diventa operativo il nuovo Registro Elettronico Nazionale per Taxi e Noleggio con conducente (RENT). L'iscrizione deve essere effettuata entro il 30.09. In questa scheda riepiloghiamo le novità.
- VIOLAZIONI CONTRIBUTIVE: COSA CAMBIA DAL 1° SETTEMBRE 2024

 Nell'ottica di utilizzare le sanzioni sulle omissioni ed evasioni contributive per favorire la regolarizzazione dei rapporti di lavoro e contrastare così il lavoro sommerso, il cd Decreto PNRR ha introdotto importanti modifiche all'apparato sanzionatorio in materia di violazioni contributive. In questa scheda analizziamo le novità.
- CONTRIBUTO VALORIZZAZIONE E SALVAGUARDIA DOP E IGP: DOMANDE ENTRO IL 3 OTTOBRE Sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il decreto del MIPAF inerente alla determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi concernenti la valorizzazione e la salvaguardia delle caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari contraddistinti da denominazioni di origine protette (DOP) e indicazioni geografiche protette (IGP). Le risorse a disposizione ammontano a 900.000,00 euro, e le domande devono essere presentate entro il 3 ottobre 2024. Nella consueta rubrica "Il sapere per fare" ne riepiloghiamo la disciplina.

Prassi della settimana

I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Scadenzario

SCADENZARIO DAL 13.09.2024 AL 27.09.2024



La settimana in Breve

Segue la carrellata delle principali notizie fiscali dell'ultima settimana.

Straordinari personale sanitario: la nuova flat tax

Il <u>DL n 73/2024</u> (C.d. D.L Liste d'Attesa, convertito in <u>Legge 107/2024</u> pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 luglio 2024) ha previsto un'imposta sostitutiva per le prestazioni aggiuntive del personale sanitario.

In particolare, l'ar.t 7 reca una tassa al 15% per gli straordinari del personale sanitario, a determinate condizioni ivi indicate. La flat tax sui compensi corrisposti per le prestazioni aggiuntive rese dai dirigenti sanitari nell'ambito dell'attività intramuraria e dal personale sanitario del comparto mira ad incentivare medici e infermieri a svolgere lavoro straordinario ed è applicata dal sostituto d'imposta con riferimento ai compensi erogati a partire dall'8 giugno 2024. A tal proposito le entrate hanno pubblicato la Risoluzione n. 36/E del 22 luglio 2024 con le relative istruzioni.

Sospensione Mutui agricoli: il via di ISMEA

Con la <u>Circolare n 3/2024</u> ISMEA dà il via alla moratoria sui mutui agricoli prevista dal <u>DL 63/2024</u> (cd. DL Agricoltura) convertito in Legge n 101/2024.

La circolare chiarisce gli aspetti della **sospensione e allungamento dei finanziamenti** assistiti da ISMEA **per il settore agricol**o. La moratoria sui prestiti bancari prevede, in accordo con la banca finanziatrice, la sospensione e l'allungamento **di un anno** del pagamento della quota capitale della rata di mutui o altri finanziamenti rateali, giustificati dall'eccezionalità della situazione contingente, nonché il conseguente automatico differimento della scadenza delle garanzie.

ISMEA precisa, tra le altre cose, che

- 1. l'operazione non darà luogo ad alcun onere a carico dei soggetti beneficiari.
- 2. si autorizza la sospensione e il relativo allungamento dei finanziamenti garantiti senza procedere al ricalcolo della commissione di garanzia.

TARI attività stagionali: quando spetta la riduzione

La Corte di cassazione con l'ordinanza n 21181/2024 ha specificato che il contribuente deve dimostrare di avere diritto alla riduzione della TARI se l'attività ha carattere stagionale e viene svolta soltanto per una parte dell'anno.

A tal fine deve produrre idonea documentazione che certifichi il requisito della stagionalità. Se tali indicazioni non sono soddisfatte, il tributo va versato per intero.

Agenti: sul patto di non concorrenza vale l'accordo tra le parti



L'ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro n. 23331/2024 interviene in una materia di pagamento dell'indennità per patto di non concorrenza post-contrattuale a seguito delle dimissioni dell'ex agente.

La Corte di cassazione ha affermato che le modalità di pagamento dell'indennità per il patto di non concorrenza possono essere regolate liberamente dalle parti, anche derogando alle previsioni di legge.

La Corte ha ribadito che, in base alla giurisprudenza consolidata, la norma contenuta nell'articolo 1751 bis c.c. non impone un pagamento separato e non è inderogabile. È stato infatti chiarito che, in assenza di un espresso divieto normativo, le parti possono stabilire modalità diverse di liquidazione dell'indennità, come il pagamento anticipato con le provvigioni. Pertanto, ha confermato la legittimità della clausola contrattuale che prevedeva il pagamento anticipato di una quota dell'indennità insieme alle provvigioni.

Bonus psicologico: come accedere alle graduatorie

<u>L'INPS con il Messaggio n 2976 del 6 settembre</u> ha fornito istruzioni per la consultazione delle graduatorie del bonus psicologico 2024, il contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia. L'INPS specifica che le graduatorie sono consultabili attraverso il servizio "<u>Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia – Bonus psicologo</u>", accedendo con la propria identità digitale SPID di livello 2 o superiore, Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o Carta Nazionale dei servizi (CNS).

Nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, una volta completato l'accesso alla procedura, i soggetti possono visualizzare l'esito della domanda in uno dei seguenti stati:

- ♦ "Accolta":
- "Parzialmente accolta";
- ♦ "Non accolta provvisoria.

I soggetti inseriti in graduatoria possono visualizzare il numero corrispondente alla propria posizione nella graduatoria della Regione/Provincia autonoma di residenza; nel caso si tratti di soggetti con domanda "Non accolta provvisoria", gli stessi possono visualizzare anche la posizione e il valore dell'ISEE dell'ultimo assegnatario.

Comunicazione integrativa ZES Unica: ecco il nuovo modello

L'Agenzia delle Entrate il 9 settembre ha pubblicato il <u>nuovo modello</u> per trasmettere la comunicazione integrativa relativa al tax credit "Zona economica speciale per il Mezzogiorno", prevista dal DI 113/2024 noto come decreto Omnibus.

Con il <u>Provvedimento n 350036 del 9 settembre</u> si dettano le regole per provvedere agli invii previsti secondo le novità da effettuarsi dal 18 novembre al 2 dicembre ad opera delle imprese che hanno inviato la prima comunicazione entro il 12 luglio scorso. <u>Il modello della comunicazione integrativa</u> deve essere trasmesso esclusivamente in modalità telematica, utilizzando il software "ZES UNICA INTEGRATIVA", che sarà reso disponibile gratuitamente. Il beneficiario o il soggetto



incaricato che ha inviato la comunicazione riceverà, nella sua area riservata, un riscontro dall'Agenzia sotto forma di ricevuta oppure di scarto.

Sgravio vittime di violenza: conguaglio arretrati entro fine settembre

Scade il 30 settembre prossimo la possibilità di recupero delle mensilità pregresse dell'agevolazione consistente nello sgravio contributivo riservata alle dipendenti vittime di violenza. Si tratta delle mensilità da gennaio a maggio 2024.

Ricordiamo che l'agevolazione consiste nell'esonero dal 100% dei contributi previdenziali (esclusi i premi Inail) fino a un massimo di 8.000 euro annui, per le assunzioni effettuate nel triennio 2024-2026, di donne disoccupate:

- vittime di violenza domestica e
- ♦ beneficiarie del Reddito di libertà.

L'esonero contributivo ha una durata di 24 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato, mentre per le assunzioni a tempo determinato l'agevolazione è concessa fino a 12 mesi. Infine, nel caso di trasformazione di un contratto a tempo determinato in tempo indeterminato l'esonero spetta per 18 mesi a partire dalla data di trasformazione.

Concludiamo informando che

- è stato prorogato alle ore 18.00 del 24 settembre la scadenza del termine per l'upload dei documenti ai fini del bando ISI (la scadenza era stata inizialmente fissata al 12 settembre)
- dal 16 settembre al 14 ottobre è possibile presentare le domande al <u>GSE</u> per aderire alla misura Parco Agrisolare 2024



INVIO RAPPORTO PARI OPPORTUNITA' BIENNIO 2022-2023 ENTRO IL 20.09.2024

Il prossimo 20 settembre, per le aziende pubbliche e private con più di 50 dipendenti, sarà l'ultimo giorno disponibile per trasmettere il Rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile con riguardo al biennio 2022 – 2023.

Il Ministero del lavoro ha sviluppato un'apposita piattaforma telematica che permette di inserire le informazioni e procedere successivamente all'invio del modulo. Le modalità di compilazione e di invio sono state definite con il D.M. del 03.06.2024.

In questa scheda ne riepiloghiamo la disciplina.

INVIO RAPPORTO PARI OPPORTUNITA' BIENNIO 2022-2023 ENTRO IL 20.09.2024 II D.lgs. 198/2006¹ disciplina all'art. 46 il "Rapporto sulla situazione del **PREMESSA** personale", adempimento cui sui sono obbligate le aziende pubbliche e private che occupano oltre 50 dipendenti, per indicare il rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile nell'impresa. Il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 03.06.2024 ha definito le modalità per la redazione del rapporto, abrogando il precedente D.M. del 29.03.2022. Le modalità operative per la presentazione del rapporto da parte delle aziende che occupano fino a 50 dipendenti sono identiche a quelle dei soggetti obbligati – pertanto, il riferimento è sempre il D.M. 03.06.2024. La normativa non precisa nulla in merito al criterio di computo della base **COME SI** occupazionale (50 dipendenti) ai fini dell'obbligo di trasmettere il prospetto **CALCOLA IL LIMITE DIMENSIONALE?** biennale. In generale si ritiene, in via prudenziale e in assenza di indicazioni ufficiali, di considerare tutta la forza lavoro a qualunque titolo occupata in azienda, compresi: i dipendenti a tempo parziale; gli apprendisti; i lavoratori con contratto a termine. I dipendenti devono essere computati "per teste" a prescindere dalle ore lavorabili contrattualmente previste in sede di assunzione o nelle scritture successivamente siglate dalle parti. Si ricorda che la data per la verifica del limite dimensionale è il secondo anno del biennio preso a riferimento: ne consegue che, per il rapporto riguardante il biennio 2022 - 2023, la base occupazionale di riferimento è quella al 31.12.2023. Come precisato dal D.M. del 03.06.2024, le aziende pubbliche e private che DATORI DI occupano oltre 50 dipendenti nel complesso delle proprie sedi, dipendenze ed LAVORO CON PIÙ **SEDI**

¹ "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246" pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 125 del 31.05.2006 ed entrato in vigore il 15.06.2006.



	unità produttivo rodiciono un rempo	who union not surely some formity to		
	unità produttive redigono un rapporto unico , nel quale sono fornite le informazioni relative a tutti gli occupati.			
DATORI DI LAVORO CON SEDE LEGALE ALL'ESTERO	Per quanto riguarda le aziende con sede legale all'estero , queste sono tenute a presentare il rapporto esclusivamente nel caso in cui abbiano in Italia una o più sedi, dipendenze o unità produttive che occupino, nel loro complesso , più di 50 dipendenti In tale ipotesi viene presentato un unico rapporto , che fornisce le informazioni relative a tutti gli occupati presso le sedi, dipendenze o unità			
	produttive situate sul territorio italiano.			
CADENZA BIENNALE E TERMINI DI TRASMISSIONE DEL RAPPORTO	Il rapporto dev'essere redatto e trasmesso dalle aziende obbligate "ogni due anni. Limitatamente al biennio 2022 – 2023 la scadenza per l'invio del rapporto è stata prorogata al 20.09.2024 ² Per i bienni successivi al 2022-2023, il termine di trasmissione è fissato al 30 aprile dell'anno successivo alla scadenza di ciascun biennio.			
	BIENNIO	SCADENZA PER L'INVIO DEL RAPPORTO		
	2022 – 2023	20.09.2024		
	Bienni successivi al 2022 – 2023	30 aprile dell'anno successivo alla scadenza di ciascun biennio		
MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL RAPPORTO	Le aziende redigono e presentano il rapporto esclusivamente online, avvalendosi della piattaforma presente sul portale "servizi.lavoro.gov.it" accessibile se in possesso delle credenziali SPID o CIE. Per accedere all'applicativo online le aziende utilizzano esclusivamente il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o la Carta di Identità Elettronica (CIE) del legale rappresentante o di altro soggetto abilitato, ovvero altri sistemi di autenticazione previsti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il modello da compilare online è quello allegato al D.M. del 03.06.2024 (Allegato 1) che costituisce parte integrante del decreto. Da notare che i dati forniti per la redazione del rapporto non devono riportare l'identità del lavoratore, del quale dev'essere specificato solo il sesso, in modo che i dati stessi: non siano suscettibili di determinare, neppure indirettamente, l'identificabilità degli interessati. I medesimi dati, specificando il sesso dei lavoratori, possono essere raggruppati per aree omogenee. In caso di necessità è possibile usufruire della nuova guida utente			
MODALITÀ DI INVIO DEL RAPPORTO	aggiornata dal Ministero il 4 giugno 2024. Al termine della procedura di compilazione online l'applicativo informatico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, qualora non rilevi errori o			

 $^{^2}$ Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità del 02.07.2024,



incongruenze, rilascia una ricevuta attestante la corretta redazione del rapporto e il salvataggio a sistema dello stesso.

La redazione del rapporto e il salvataggio a sistema dello stesso equivalgono alla trasmissione del rapporto alla consigliera o al consigliere regionale di parità.

Una copia del rapporto unitamente alla ricevuta

- dev'essere trasmessa dal datore di lavoro, con modalità telematica, alle rappresentanze sindacali aziendali entro il 20.09.2024.
- 2. può essere rilasciata anche al lavoratore che ne faccia richiesta per usufruire della tutela giudiziaria prevista dal medesimo decreto.

MANCATA TRASMISSIONE DEL RAPPORTO

Qualora, nei termini prescritti, le aziende obbligate non trasmettano il rapporto, l'Ispettorato territoriale del lavoro invita le aziende interessate a provvedere all'invio entro 60 giorni.

In caso di inottemperanza si applicano le **sanzioni** di cui all'art. 11 del D.P.R. 520/1955.

Qualora l'inadempimento si protragga per oltre 12 mesi è disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall'azienda.

Nel caso di rapporto mendace o incompleto **si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 a 5.000,00 euro**.

TAXI E RENT ISCRIZIONE AL NUOVO REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE ENTRO IL 30.09

E' diventato operativo il nuovo Registro Elettronico Nazionale per Taxi e Noleggio con conducente (RENT). L'iscrizione deve essere effettuata entro il 30 settembre 2024 nel rispetto delle nuove regole per le Imprese nel settore trasporti.

In questa scheda riepiloghiamo le novità.

TAXI E RENT ISCRIZIONE E MODALITÀ DI ACCESSO AL NUOVO REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE

PREMESSA

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la <u>Circolare n. 24135 del 6</u> settembre 2024, ha fornito importanti **chiarimenti** in merito al funzionamento del **Registro Elettronico Pubblico Nazionale** per le **imprese titolari di licenza taxi** e noleggio con conducente (NCC), istituito con il <u>Decreto n. 203 del 2 luglio</u> 2024.

Entro il 30 settembre 2024 le imprese taxi e noleggio con conducente sono tenute a **presentare istanza di iscrizione al RENT**, con le informazioni indicate <u>nell'Allegato A</u> al Decreto ministeriale.

PRESENTAZIONE ISTANZA DI ISCRIZIONE AL RENT



Entro il 30 settembre 2024

Questo nuovo registro è stato creato per semplificare e rendere più trasparente la gestione delle licenze e autorizzazioni in un settore cruciale per la mobilità urbana. Infatti, il RENT è stato istituito per raccogliere e gestire in modo centralizzato i dati delle imprese che operano nel settore del trasporto pubblico non di linea, con particolare attenzione alle attività di taxi e NCC, ed è gestito dal Centro Elaborazione Dati (CED) del Ministero, che garantisce la correttezza e la trasparenza delle informazioni registrate.

MODALITÀ DI ACCESSO E ISCRIZIONE

Dal **9 settembre 2024**, le imprese titolari di licenza per il servizio taxi o NCC possono accedere al registro tramite il <u>Portale dell'Automobilista</u>, utilizzando le credenziali **SPID livello 2** o la **CIE (Carta di Identità Elettronica)**.

L'accesso e la presentazione dell'istanza devono **essere effettuati dal legale** rappresentante dell'impresa.

A partire dal **16 settembre 2024**, anche i soggetti delegati, come le **cooperative** e i **consorzi**, possono accedere al RENT tramite credenziali istituzionali per conto delle imprese rappresentate.

L'iscrizione al RENT è obbligatoria per tutte le imprese che operano nei settori taxi e NCC e, come anticipato, deve essere completata entro il 30 settembre 2024.





Le domande presentate dopo tale data saranno esaminate solo successivamente a quelle pervenute entro il termine previsto.

La procedura di iscrizione si articola in diversi passaggi, che includono l'inserimento dei dati anagrafici dell'impresa e la registrazione delle licenze o autorizzazioni.

Il registro contiene i dati di cui <u>nell'Allegato A</u> **è diviso in distinte** sezioni relativamente a:

TAXI	imprese titolari di licenza per il servizio taxi		
NCC	imprese titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con		
	conducente		
NATANTI	imprese titolari di licenza o autorizzazione per i servizi di cui alle		
	lettere a) e b) espletati con natanti a motore.		

Ogni impresa deve fornire informazioni dettagliate, come:

1	il numero della licenza o autorizzazione
2	il Comune di rilascio
3	i dati del veicolo o natante
4	e i dati relativi ai conducenti

Una volta presentata l'istanza, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e i Comuni competenti procederanno a verificare la correttezza delle informazioni fornite. Al termine delle verifiche e delle eventuali integrazioni, il Ministero comunica all'impresa l'esito della prima fase di verifiche. Tale fase dell'istruttoria si conclude³ entro il termine di 45 giorni dal termine di presentazione dell'istanza d'iscrizione, e, pertanto, entro il giorno 14 novembre 2024.



In caso di irregolarità o incompletezza, il Ministero invierà richieste di integrazione alle imprese, che avranno un termine per fornire i dati mancanti.

Successivamente all'avvenuta iscrizione, qualora l'impresa modifichi i propri dati (come cambiamenti relativi a licenze, autorizzazioni, veicoli o natanti utilizzati), è obbligata ad aggiornare le informazioni nel RENT entro 30 giorni.

Le variazioni possono includere, ad esempio, **trasferimenti di licenze** o cambiamenti nella disponibilità dei veicoli o dei natanti utilizzati per il servizio.

³ Art. 7, comma 2, del D.M. 2 luglio 2024, n. 203



L'Allegato alla Circolare rappresenta una guida rapida all'inserimento delle richieste di iscrizione al RENT che possono essere avanzate dai titolari di imprese esercenti il servizio di autotrasporto pubblico non di linea. TAGLIANDI DI ISCRIZIONE Dopo la corretta iscrizione al registro, vengono rilasciati appositi tagliandi di iscrizione, che devono essere applicati sulla carta di circolazione di ogni veicolo o natante utilizzato per il servizio.

VIOLAZIONI CONTRIBUTIVE: COSA CAMBIA DAL 1° SETTEMBRE 2024

Nell'ottica di utilizzare le sanzioni sulle omissioni ed evasioni contributive per favorire la regolarizzazione dei rapporti di lavoro e contrastare così il lavoro sommerso, il Decreto – legge 2 marzo 2024 numero 19 (c.d. Decreto PNRR) ha introdotto importanti modifiche all'apparato sanzionatorio in materia di violazioni contributive.

In questa scheda ne riepiloghiamo il contenuto.

VIOLAZIONI CONTRIBUTIVE: COSA CAMBIA DAL 1° SETTEMBRE 2024 CON IL DECRETO PNRR

PREMESSA

I **contributi previdenziali e assistenziali** hanno come obiettivo quello di **finanziare le prestazioni economiche dell'Inps** riconosciute a fronte di eventi che impediscono in maniera temporanea⁴ o definitiva ai lavoratori di rendere la prestazione per cui sono stati assunti e, di conseguenza, percepire la retribuzione.

Nella generalità dei casi il versamento dei contributi all'Inps avviene a mezzo del modello F24, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è scaduto l'ultimo periodo di paga cui si riferisce la denuncia contributiva mensile.

Il corretto e puntuale versamento dei contributi da parte dei **datori di lavoro** (quali **soggetti responsabili** del pagamento della quota a loro carico e di quella dovuta dai dipendenti) è assistito da un sistema sanzionatorio⁵ che prevede, accanto a conseguenze civili una serie di risvolti penali.

Infatti, i datori di lavoro sono considerati come civilmente e penalmente responsabili del pagamento dei contributi sia per la quota a loro carico che per quella in capo ai dipendenti.

Il c.d. Decreto PNRR⁶ ha previsto una serie di modifiche alla disciplina sanzionatoria contributiva, **decorrenti dal 1**° **settembre 2024**, per mitigare il regime sanzionatorio e promuovere il processo di regolarizzazione dei datori di lavoro.

Prima di entrare nel merito delle sanzioni a carico dei datori di lavoro è opportuno chiarire la differenza tra omissione ed evasione.

OMISSIONE CONTRIBUTIVA	semplice morosità. Mancato o ritardato pagamento di		
	contributi o premi il cui ammontare è rilevabile dalle		
	denunce e/o registrazioni obbligatorie		
EVASIONE CONTRIBUTIVA	comportamento del datore di lavoro finalizzato a		

⁴ Si pensi ad esempio ai trattamenti pensionistici, alle indennità per malattia, maternità, paternità, congedo parentale, permessi ex Legge 104/1992

⁶ D.L. 19/2024, pubblicato in Gazzetta ufficiale del 2 marzo 2024 numero 52, convertito con modificazioni dalla Legge 29 aprile 2024 numero 56, contenente "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza",



⁵ di cui alla Legge 23 dicembre 2000, numero 388 in materia di violazioni contributive

		occultare il debito contributivo.	
		Si concretizza a fronte di denunce obbligatorie o	
		registrazioni omesse o non conformi al vero. I rapporti di	
		lavoro o le retribuzioni erogate vengono occultati con	
		la volontà precisa di non versare contributi o premi.	
		Le caratteristiche dell'evasione sono:	
		L'occultamento dei rapporti di lavoro o delle	
		retribuzioni imponibili grazie all'omissione di	
		scritture o all'infedeltà delle registrazioni	
		2. L'intenzionalità del datore di lavoro, da	
		intendersi come una condotta dolosa tale da	
		complicare l'attività di vigilanza	
	In generale ⁷ , i datori di	lavoro che entro le scadenze di legge	
LE SANZIONI CIVILI	1. non provvedono	o al pagamento di contributi o premi dovuti alle gestioni	
CIVILI	previdenziali ed (assistenziali,	
	2. ovvero vi provve	dono ma in misura inferiore al dovuto,	
		e di sanzioni civili, calcolate in misura percentuale	
	sull'importo dei contributi / premi non versati e applicate in ragione d'anno.		
	sull'importo dei contrib	uti / premi non versati e applicate in ragione d'anno.	
		uti / premi non versati e applicate in ragione d'anno. ni i datori di lavoro possono beneficiare di una riduzione	
RIDUZIONE DELLE	In determinate situazio	-	
RIDUZIONE DELLE SANZIONI CIVILI	In determinate situazio	ni i datori di lavoro possono beneficiare di una riduzione	
	In determinate situazioni delle sanzioni civili, ferri premi.	ni i datori di lavoro possono beneficiare di una riduzione	
	In determinate situazioni delle sanzioni civili, ferri premi. In particolare, la	ni i datori di lavoro possono beneficiare di una riduzione mo restando l'integrale pagamento dei contributi e dei	
	In determinate situazioni delle sanzioni civili, ferri premi. In particolare, la	ni i datori di lavoro possono beneficiare di una riduzione mo restando l'integrale pagamento dei contributi e dei riduzione opera diminuendo le sanzioni civili fino alla	
	In determinate situazioni delle sanzioni civili, ferri premi. In particolare, la	ni i datori di lavoro possono beneficiare di una riduzione mo restando l'integrale pagamento dei contributi e dei riduzione opera diminuendo le sanzioni civili fino alla	
	In determinate situazioni delle sanzioni civili, ferri premi. In particolare, la misura degli interessi le	ni i datori di lavoro possono beneficiare di una riduzione mo restando l'integrale pagamento dei contributi e dei riduzione opera diminuendo le sanzioni civili fino alla gali, nelle ipotesi e alle condizioni descritte in tabella:	
	In determinate situazioni delle sanzioni civili, ferri premi. In particolare, la misura degli interessi le MOTIVI ALL'ORIGINE	ni i datori di lavoro possono beneficiare di una riduzione mo restando l'integrale pagamento dei contributi e dei riduzione opera diminuendo le sanzioni civili fino alla gali, nelle ipotesi e alle condizioni descritte in tabella:	
	In determinate situazioni delle sanzioni civili, ferri premi. In particolare, la misura degli interessi le: MOTIVI ALL'ORIGINE DEL MANCATO O	ni i datori di lavoro possono beneficiare di una riduzione mo restando l'integrale pagamento dei contributi e dei riduzione opera diminuendo le sanzioni civili fino alla gali, nelle ipotesi e alle condizioni descritte in tabella:	
	In determinate situazion delle sanzioni civili, ferri premi. In particolare, la misura degli interessi le MOTIVI ALL'ORIGINE DEL MANCATO O RITARDATO	ni i datori di lavoro possono beneficiare di una riduzione mo restando l'integrale pagamento dei contributi e dei riduzione opera diminuendo le sanzioni civili fino alla gali, nelle ipotesi e alle condizioni descritte in tabella:	
	In determinate situazion delle sanzioni civili, ferri premi. In particolare, la misura degli interessi le: MOTIVI ALL'ORIGINE DEL MANCATO O RITARDATO PAGAMENTO	ni i datori di lavoro possono beneficiare di una riduzione mo restando l'integrale pagamento dei contributi e dei riduzione opera diminuendo le sanzioni civili fino alla gali, nelle ipotesi e alle condizioni descritte in tabella: CONDIZIONI PER OTTENERE LA RIDUZIONE	
	In determinate situazioni delle sanzioni civili, ferri premi. In particolare, la misura degli interessi le MOTIVI ALL'ORIGINE DEL MANCATO O RITARDATO PAGAMENTO OGGETTIVE	ni i datori di lavoro possono beneficiare di una riduzione mo restando l'integrale pagamento dei contributi e dei riduzione opera diminuendo le sanzioni civili fino alla gali, nelle ipotesi e alle condizioni descritte in tabella: CONDIZIONI PER OTTENERE LA RIDUZIONE Dubbi causati da contrastanti o sopravvenuti orientamenti	
	In determinate situazioni delle sanzioni civili, ferri premi. In particolare, la misura degli interessi le MOTIVI ALL'ORIGINE DEL MANCATO O RITARDATO PAGAMENTO OGGETTIVE INCERTEZZE SULLA	ni i datori di lavoro possono beneficiare di una riduzione mo restando l'integrale pagamento dei contributi e dei riduzione opera diminuendo le sanzioni civili fino alla gali, nelle ipotesi e alle condizioni descritte in tabella: CONDIZIONI PER OTTENERE LA RIDUZIONE Dubbi causati da contrastanti o sopravvenuti orientamenti della giurisprudenza o determinazioni amministrative,	
	In determinate situazion delle sanzioni civili, ferri premi. In particolare, la misura degli interessi le: MOTIVI ALL'ORIGINE DEL MANCATO O RITARDATO PAGAMENTO OGGETTIVE INCERTEZZE SULLA RICORRENZA	ni i datori di lavoro possono beneficiare di una riduzione mo restando l'integrale pagamento dei contributi e dei riduzione opera diminuendo le sanzioni civili fino alla gali, nelle ipotesi e alle condizioni descritte in tabella: CONDIZIONI PER OTTENERE LA RIDUZIONE Dubbi causati da contrastanti o sopravvenuti orientamenti della giurisprudenza o determinazioni amministrative, ovvero da comportamenti, indicazioni o avvertenze	
	In determinate situazion delle sanzioni civili, ferri premi. In particolare, la misura degli interessi le misura degli interessi le MOTIVI ALL'ORIGINE DEL MANCATO O RITARDATO PAGAMENTO OGGETTIVE INCERTEZZE SULLA RICORRENZA DELL'OBBLIGO	ni i datori di lavoro possono beneficiare di una riduzione mo restando l'integrale pagamento dei contributi e dei riduzione opera diminuendo le sanzioni civili fino alla gali, nelle ipotesi e alle condizioni descritte in tabella: CONDIZIONI PER OTTENERE LA RIDUZIONE Dubbi causati da contrastanti o sopravvenuti orientamenti della giurisprudenza o determinazioni amministrative, ovvero da comportamenti, indicazioni o avvertenze fuorvianti fornite dagli uffici competenti e supportate da prova documentale	
	In determinate situazioni delle sanzioni civili, ferri premi. In particolare, la misura degli interessi le misura degli interessi le MOTIVI ALL'ORIGINE DEL MANCATO O RITARDATO PAGAMENTO OGGETTIVE INCERTEZZE SULLA RICORRENZA DELL'OBBLIGO CONTRIBUTIVO	ni i datori di lavoro possono beneficiare di una riduzione mo restando l'integrale pagamento dei contributi e dei riduzione opera diminuendo le sanzioni civili fino alla gali, nelle ipotesi e alle condizioni descritte in tabella: CONDIZIONI PER OTTENERE LA RIDUZIONE Dubbi causati da contrastanti o sopravvenuti orientamenti della giurisprudenza o determinazioni amministrative, ovvero da comportamenti, indicazioni o avvertenze fuorvianti fornite dagli uffici competenti e supportate da	
	In determinate situazion delle sanzioni civili, ferri premi. In particolare, la misura degli interessi le misura degli interessi le MOTIVI ALL'ORIGINE DEL MANCATO O RITARDATO PAGAMENTO OGGETTIVE INCERTEZZE SULLA RICORRENZA DELL'OBBLIGO CONTRIBUTIVO FATTO DOLOSO DEL	ni i datori di lavoro possono beneficiare di una riduzione mo restando l'integrale pagamento dei contributi e dei riduzione opera diminuendo le sanzioni civili fino alla gali, nelle ipotesi e alle condizioni descritte in tabella: CONDIZIONI PER OTTENERE LA RIDUZIONE Dubbi causati da contrastanti o sopravvenuti orientamenti della giurisprudenza o determinazioni amministrative, ovvero da comportamenti, indicazioni o avvertenze fuorvianti fornite dagli uffici competenti e supportate da prova documentale Condizioni per la riduzione:	
	In determinate situazion delle sanzioni civili, ferri premi. In particolare, la misura degli interessi le misura degli interessi le MOTIVI ALL'ORIGINE DEL MANCATO O RITARDATO PAGAMENTO OGGETTIVE INCERTEZZE SULLA RICORRENZA DELL'OBBLIGO CONTRIBUTIVO FATTO DOLOSO DEL	ni i datori di lavoro possono beneficiare di una riduzione mo restando l'integrale pagamento dei contributi e dei riduzione opera diminuendo le sanzioni civili fino alla gali, nelle ipotesi e alle condizioni descritte in tabella: CONDIZIONI PER OTTENERE LA RIDUZIONE Dubbi causati da contrastanti o sopravvenuti orientamenti della giurisprudenza o determinazioni amministrative, ovvero da comportamenti, indicazioni o avvertenze fuorvianti fornite dagli uffici competenti e supportate da prova documentale Condizioni per la riduzione: Presentazione della denuncia all'autorità	
	In determinate situazion delle sanzioni civili, ferri premi. In particolare, la misura degli interessi le misura degli interessi le MOTIVI ALL'ORIGINE DEL MANCATO O RITARDATO PAGAMENTO OGGETTIVE INCERTEZZE SULLA RICORRENZA DELL'OBBLIGO CONTRIBUTIVO FATTO DOLOSO DEL	ni i datori di lavoro possono beneficiare di una riduzione mo restando l'integrale pagamento dei contributi e dei riduzione opera diminuendo le sanzioni civili fino alla gali, nelle ipotesi e alle condizioni descritte in tabella: CONDIZIONI PER OTTENERE LA RIDUZIONE Dubbi causati da contrastanti o sopravvenuti orientamenti della giurisprudenza o determinazioni amministrative, ovvero da comportamenti, indicazioni o avvertenze fuorvianti fornite dagli uffici competenti e supportate da prova documentale Condizioni per la riduzione: Presentazione della denuncia all'autorità giudiziaria entro tre mesi dal giorno della notizia del	

⁷ a norma dell'articolo 116, commi 8 – 18, Legge 23 dicembre 2000, numero 388



	che presso la stessa è pendente il relativo procedimento promosso a seguito della denuncia.
	La riduzione è esclusa a fronte di una sentenza di
	archiviazione perché il fatto non sussiste o perché il terzo
	non lo ha commesso
CRISI,	La situazione in atto:
RICONVERSIONE O	nei casi di crisi di imprese soggette alla CIGS deve
RISTRUTTURAZIONE	essere comprovata da formali provvedimenti di
AZIENDALE	concessione della CIGS;
	negli altri casi deve presentare particolare
	rilevanza sociale ed economica in relazione alla
	situazione occupazionale locale e alla situazione
	produttiva del settore che rendono probabile
	l'insolvenza, comprovate dall'ITL territorialmente
	competente
OMISSIONI O	Condizioni per la riduzione:
EVASIONI NELLE	I'inadempienza dev'essere oggettivamente
IPOTESI DI PROCEDURE	connessa alla procedura concorsuale;
CONCORSUALI	dev'essere accertata l'impossibilità di recupero
	integrale del credito per sanzione nella misura
	intera e per gli eventuali interessi di mora
OMISSIONI NELLE	Condizioni per la riduzione:
IPOTESI DI ENTI NON	I'omissione dev'essere oggettivamente causata
ECONOMICI E DI ENTI,	dall'indisponibilità di un finanziamento pubblico
FONDAZIONI ED	non occasionale alla data prevista dalla legge
ASSOCIAZIONI NON	per il versamento del premio;
AVENTI FINI DI LUCRO	L'ente deve dimostrare il requisito della
	prevalenza complessiva dei finanziamenti pubblici
	ricevuti (almeno due terzi) mediante l'esibizione
	dei bilanci o di altra idonea documentazione
	contabile;
	I contributi omessi vanno versati entro il giorno 16
	del mese successivo quello in cui è avvenuta
	1

L'istruttoria sulla domanda di riduzione tiene conto dei seguenti **elementi**:

- comportamento precedente del datore di lavoro rispetto agli obblighi contributivi;
- correttezza dei versamenti contributivi;
- situazione patrimoniale complessiva;
- rilevanza delle cause che hanno determinato il mancato o ritardato pagamento dei contributi;



•	riflessi sul	mantenimento	dei	livelli	occupazionali	0	sulla	ripresa	dell'attività
	produttivo	a;							

- importo delle somme da recuperare;
- incidenza della concessione del beneficio sul recupero del credito.

LE SANZIONI CIVILI IN CASO DI OMISSIONE CONTRIBUTIVA

Nelle ipotesi di omissione contributiva la sanzione civile, in ragione d'anno, è pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti.



Per effetto delle modifiche, dal 1° settembre 2024 se il pagamento dei contributi o premi è effettuato

- 1. entro centoventi giorni,
- 2. in un'unica soluzione,
- 3. spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori,

la maggiorazione non trova applicazione⁸.

La sanzione civile non può essere superiore al 40% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Dopo il raggiungimento del tetto massimo senza che si sia provveduto all'integrale pagamento di quanto dovuto, sul debito contributivo maturano interessi nella misura di quelli di mora.

LE SANZIONI CIVILI IN CASO DI EVASIONE CONTRIBUTIVA

Nelle seguenti ipotesi di evasione contributiva sono previste le seguenti sanzioni civili:

IPOTESI	SANZIONI
evasione connessa a registrazioni o	30%, entro la misura massima del 60% dei
denunce obbligatorie omesse o non	contributi dovuti
conformi al vero	
evasione denunciata spontaneamente	dal 01.09.2024 se il versamento di
prima di contestazioni o richieste da	contributi e premi è effettuato entro
parte degli enti impositori e, comunque,	novanta giorni dalla denuncia stessa la
entro dodici mesi dal termine stabilito	sanzione è pari al tasso ufficiale di
per il pagamento dei contributi e	riferimento maggiorato del 7,5%;
sempreché il versamento dei contributi	
o premi sia effettuato entro trenta giorni	
dalla denuncia stessa	
situazione debitoria rilevata d'ufficio	se il pagamento dei contributi è
dagli Enti impositori o a seguito di	effettuato, in un'unica soluzione, entro 30
verifiche ispettive	giorni dalla notifica della contestazione è
	previsto il versamento della sanzione
	civile nella misura del 50%;
mancato o ritardato pagamento di	sempreché il versamento dei contributi o
contributi o premi derivanti da oggettive	dei premi sia effettuato entro il termine

⁸ art. 30, comma 1, lettera b) del D.L. 19/2024.



incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa fissato dagli enti impositori sono dovuti gli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile.



CONTRIBUTI VALORIZZAZIONE E SALVAGUARDIA DOP E IGP: DOMANDE ENTRO IL 3 OTTOBRE

Introduzione

Sulla <u>Gazzetta Ufficiale 209 del 6 settembre 2024</u> è stato pubblicato il <u>decreto del MIPAF</u> (Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste) del 26 luglio 2024 inerente la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi concernenti la valorizzazione e la salvaguardia delle caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari contraddistinti da denominazioni di origine protette (DOP) e indicazioni geografiche protette (IGP).

Le risorse a disposizione ammontano a 900.000,00 euro, e le domande **devono essere presentate** entro il 3 ottobre 2024.

Nella consueta rubrica "Il sapere per fare" ne riepiloghiamo la disciplina.

INDICE DELLE DOMANDE

- 1. Qual è lo scopo del contributo?
- 2. Quali sono le attività e i costi ammissibili al contributo?
- 3. Chi può presentare la domanda di contributo?
- 4. Chi non può presentare la domanda di contributo?
- 5. Quali sono i **termini e le modalità** di presentazione della **domanda di contributo?**
- 6. Qual è l'Iter di **determinazione dei soggetti beneficiari** del contributo?



DOMANDE E RISPOSTE

D.1. QUAL È LO SCOPO DEL CONTRIBUTO?

Lo scopo del contributo è la valorizzazione e la salvaguardia dei prodotti agricoli e degli altri prodotti agricoli e alimentari contraddistinti da DOP o IGP.

Prima di entrare nel merito, riportiamo alcune definizioni che possono essere utili ai fini del contributo in commento:

ALTRI PRODOTTI	gli ulteriori prodotti agricoli, alimentari, della pesca e dell'acquacoltura che
AGRICOLI E ALIMENTARI	sono designati da DOP o IGP ⁹
PRODOTTI AGRICOLI	prodotti agricoli elencati nell'allegato I del Trattato sul funzionamento
	dell'Unione europea, ivi inclusi i prodotti vitivinicoli ¹⁰ , che sono designati da DOP
	o IGP
CONSORZI DI TUTELA	Consorzi di tutela delle DOP e IGP, costituiti e riconosciuti 11
DIREZIONE GENERALE	la Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del
	Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
DOP	denominazione di origine protetta 12
IGP	indicazione geografica protetta 13

D.2. QUALI SONO LE ATTIVITÀ E I COSTI AMMISSIBILI AL CONTRIBUTO?

R.2. Come anticipato, il decreto del MIPAF riguarda la concessione di contributi per la realizzazione di iniziative di valorizzazione, sia in campo nazionale che internazionale, dei prodotti agricoli e degli altri prodotti agricoli e alimentari contraddistinti da DOP o IGP, e della loro salvaguardia attraverso la realizzazione delle seguenti attività:

A)	organizzazione e partecipazione a fiere, esposizioni e concorsi ¹⁴
B)	pubblicazioni destinate a sensibilizzare il grande pubblico in merito ai prodotti agricoli ¹⁵
C)	attività dimostrative, azioni di informazione e promozione dell'innovazione, nonché scambi
	interaziendali di breve durata e visite di aziende agricole ¹⁶

¹⁶ nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 21 del regolamento (UE) 2022/2472 per i prodotti agricoli



⁹ previsti dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) 2024/1143, diversi dai prodotti agricoli elencati nell'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

 $^{^{10}}$ di cui all'articolo 92, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013

¹¹ ai sensi dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, così come modificato dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per i prodotti agroalimentari oppure ai sensi dell'articolo 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per i vini ¹² ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143 per i prodotti agroalimentari oppure ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 1308/2013 per i vini

¹³ ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143 per i prodotti agroalimentari oppure ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) n. 1308/2013 per i vini

¹⁴ nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 24 del regolamento (UE) 2022/2472 per i prodotti agricoli o dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 651/2014 per gli altri prodotti agricoli e alimentari

¹⁵ nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 24 del regolamento (UE) 2022/2472

D)	formazione professionale e acquisizione di competenze (come corsi di formazione, seminari,
	conferenze e coaching ¹⁷) escludendo gli aiuti per la formazione organizzata dalle imprese per
	conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria
E)	progetti di ricerca e sviluppo, anche sotto il profilo della sostenibilità ambientale, sociale ed

progetti di ricerca e sviluppo, anche sotto il profilo della **sostenibilità ambientale**, **sociale ed economica**, aventi ad oggetto la produzione, la commercializzazione e/o la salvaguardia dei prodotti designati da DOP o IGP, incluso il monitoraggio sull'uso legittimo e corretto delle relative denominazioni sul mercato, nel commercio elettronico e nei nomi di dominio, anche al fine di favorire la tutela dei corrispondenti diritti di proprietà intellettuale¹⁸.

Nella realizzazione delle attività ammesse a contributo, **il soggetto beneficiario può apportare**, previa autorizzazione da parte dell'Ufficio PQA I,

- variazioni compensative superiori al 20% tra gli importi delle voci di spesa previste dal piano finanziario approvato, nell'ambito della medesima tipologia di attività.
- la sostituzione di un'attività ammessa a finanziamento con un'attività non prevista nella domanda di contributo, nell'ambito della medesima tipologia di attività, con possibilità di variare anche le restanti voci di spesa non oggetto di sostituzione, purché la nuova attività abbia gli stessi scopi di quella già approvata.

Le richieste di variante, da parte del soggetto beneficiario, devono essere motivate e pervenire¹⁹ all'Ufficio PQA I prima dell'effettuazione delle stesse, a pena di revoca del contributo concesso.



Le domande di contributo possono riguardare una o più attività.

I costi ammissibili, elencati distintamente per ciascuna tipologia di attività prevista, sono riportati nell'allegato B del decreto in commento.

I contributi sono concessi esclusivamente sulla base del **rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti** dal soggetto beneficiario.

L'intensità di aiuto è limitata:

- a) nel caso delle attività previste dalle lettere a), b) e c):
 - per gli altri prodotti agricoli e alimentari: al 50% dei costi ammissibili;
 - per i prodotti agricoli: al 70% dei costi ammissibili;
- b) nel caso delle attività previste dalle lettere d) ed e):
 - per gli altri prodotti agricoli e alimentari: al 70% dei costi ammissibili;
 - per i prodotti agricoli: al 90% dei costi ammissibili.

¹⁹ È necessario allegare un quadro di raffronto tra il piano finanziario approvato e la variante richiesta. Gli importi in aumento devono trovare compensazione con diminuzioni relative ad altre voci di spesa.



¹⁷ nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 21 del regolamento (UE) 2022/2472 per i prodotti agricoli o dall'art. 31 del regolamento (UE) n. 651/2014 per ali altri prodotti agricoli e alimentari,

¹⁸ nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 38 del regolamento (UE) 2022/2472 per i prodotti agricoli o dall'art. 25 del regolamento (UE) n. 651/2014 per gli altri prodotti agricoli e alimentari

Nell'ipotesi in cui la domanda di contributo abbia ad oggetto **progetti di ricerca e sviluppo** prima della data di avvio del progetto sovvenzionato, le **seguenti informazioni sono pubblicate** su un **sito web accessibile al pubblico**²⁰:

A)	l'effettiva attuazione del progetto
B)	gli obiettivi del progetto
C)	la data approssimativa della pubblicazione dei risultati previsti del progetto
D)	il sito web in cui saranno pubblicati i risultati previsti del progetto
E)	il fatto che i risultati del progetto sovvenzionato sono disponibili gratuitamente per tutte le imprese
	attive nel settore o nel comparto interessati

I risultati del progetto sovvenzionato sono messi a disposizione su un sito web accessibile al pubblico dalla data di conclusione del progetto, per un periodo di almeno cinque anni dalla data di conclusione del progetto sovvenzionato.



Il **mancato rispetto delle condizioni** previste comporta la revoca del contributo concesso ed il recupero delle somme già erogate.

D.3 CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA DI CONTRIBUTO?

R.3. Sono **ammessi a presentare domanda** di contributo, **una sola volta per ciascun anno**, i seguenti soggetti:

A)	Consorzi di tutela	
B)	Organismi a carattere associativo dei Consorzi di tutela	
C)	Associazioni temporanee tra uno o più soggetti di cui alla precedente lettera a) e/o uno o più	
	soggetti di cui alla precedente lettera b)	
D)	Associazioni temporanee tra uno o più soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b) ed altri	
	organismi a carattere associativo operanti nel settore delle DOP e IGP, purché questi ultimi:	
	siano privi dello scopo di lucro	
	♦ e prevedano tra i fini statutari la tutela e la valorizzazione dei prodotti designati da DOP e	
	IGP.	

Non è ammessa da parte dei soggetti di cui alle lettere a) e b), la presentazione di domande di contributo sia in forma individuale, sia come componenti di un'associazione temporanea. In quest'ultima ipotesi, si considera validamente proposta soltanto la domanda di contributo presentata come componente dell'associazione temporanea.

I soggetti richiedenti devono

 $^{^{20}}$ Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 38 del regolamento (UE) 2022/2472 e dall'articolo 25 del regolamento (UE) n. 651/2014



- possedere capacità tecnico-organizzativa, mezzi e strumenti idonei per la realizzazione e la gestione delle iniziative proposte,
- 2. nonché comprovare eventuali esperienze acquisite o in corso nei settori di attività.

Per espressa previsione, i soggetti richiedenti devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:

A)	essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti	
B)	non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o in qualsiasi altra	
	situazione equivalente ai sensi della normativa vigente e non avere un procedimento in corso per la	
	dichiarazione di una di tali situazioni	
C)	non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate delle norme in materia di sicurezza sui	
	luoghi di lavoro e di ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro	
D)	avere una posizione contributiva regolare , così come risultante dal documento unico di regolarità	
	contributiva (DURC)	
E)	essere in regola con gli adempimenti fiscali	
F)	non avere contenziosi con la Pubblica Amministrazione	
G)	avere restituito le somme eventualmente dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni	
	concesse dalla Pubblica Amministrazione	
H)	non essere un'impresa in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014	
I)	non essere destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione	
	della Commissione che dichiara gli aiuti concessi dallo Stato membro illegittimi e incompatibili con il	
	mercato interno	

I soggetti richiedenti **attestano il possesso dei requisiti**, nonché l'assenza delle cause di esclusione tramite presentazione, all'atto della domanda di contributo, **di un'apposita dichiarazione**.²¹

Di seguito i documenti che possono risultare utili a coloro che intendono richiedere il contributo:

DOCUMENTI UTILI
ALLEGATO 1 DOMANDA DI CONTRIBUTO
ALLEGATO 2 DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE GENERALI
ALLEGATO 2B ISCRIZIONI CCIAA
ALLEGATO 2C ANTIMAFIA
ALLEGATO 3 SCHEDA TECNICA
ALLEGATO 4 RICHIESTA DI FIDEIUSSIONE
ALLEGATO 5 SPESE DI MISSIONE

²¹ Nell'ipotesi in cui la domanda di contributo sia presentata da un'associazione temporanea, le dichiarazioni devono essere presentate per ogni soggetto componente della medesima associazione temporanea.



D.4 CHI NON PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA DI CONTRIBUTO?

R.4. Per espressa previsione, **non possono presentare domanda** di contributo:

A)	le grandi imprese ²²
B)	le imprese in difficoltà ²³
C)	i soggetti destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della
	Commissione che dichiara gli aiuti concessi dallo Stato membro illegittimi e incompatibili con il
	mercato interno ²⁴

Sono, in ogni caso, esclusi dalla concessione di contributi i soggetti richiedenti:

A)	nei cui confronti sia stata applicata sanzione interdittiva
B)	i cui legali rappresentanti o amministratori , nonché coloro che convivono con questi ultimi soggetti,
	alla data di presentazione della domanda, si trovino in una delle si tuazioni di divieto, di decadenza
	o di sospensione previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
C)	I cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda, siano stati
	condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza
	di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per
	i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una
	procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a
	lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda

D.5. QUALI SONO I TERMINI E LE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO?

R.5. Le domande di contributo devono pervenire, a pena di esclusione, all'Ufficio PQA I, esclusivamente a mezzo p.e.c., entro e non oltre le ore 23:59 del 3 ottobre 2024.

PRESENTAZIONE DOMANDE CONTRIBUTO IGP E DOP ALIMENTARE



Entro le ore 23.59 del 3 ottobre 2024

Le domande devono essere inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata di seguito indicato con il relativo "oggetto della mail"

INVIO PEC PER PRESENTAZIONE DOMANDA

²³ come definite dall'articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014, ad eccezione dei casi previsti dall'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2022/2472 e dall'articolo 1, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 651/2014 conformemente a quanto stabilito dall'articolo 1, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) 2022/2472 e dall'articolo 1, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 651/2014



 $^{^{22}}$ come definite dall'articolo 2, punto 34), del regolamento (UE) 2022/2472 e dall'articolo 2, punto 24), del regolamento (UE) n. 651/2014

INDIRIZZI MAIL PEC	aoo.pqa@pec.masaf.gov.it
OGGETTO DELLA MAIL	"Domanda di contributo ai sensi del DM 26 luglio 2024 n.339084 -nome del soggetto richiedente



Ogni domanda di contributo deve contenere, a pena di esclusione, tutte le dichiarazioni previste.

Nel caso di associazioni temporanee alla domanda di partecipazione va allegato un protocollo d'intesa da cui risultino gli accordi che regolano i rapporti interni tra gli associati²⁵.

D.6. QUAL È L'ÎTER DI DETERMINAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO?

R.6. Con provvedimento della Direzione generale è istituita una commissione di valutazione, che provvede a verificare e dichiarare l'ammissibilità delle domande di contributo, comprensive della necessaria documentazione allegata alle stesse, nonché a valutare le domande di contributo ammissibili, assegnando ad ognuna di esse un punteggio in base ai criteri di valutazione di cui all'allegato A) al decreto in commento.

I soggetti **beneficiari sono individuati con decreto** di approvazione delle graduatorie pubblicato sul sito internet del Ministero.

L'idoneità delle domande di contributo presentate non comporta l'ammissione a contributo, qualora non vi siano disponibilità finanziarie sui pertinenti capitoli di bilancio.

PRASSI DELLA SETTIMANA

PROVVEDIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

²⁵ È consentita la presentazione della domanda di contributo da parte di un'associazione temporanea non ancora costituita, purché, in tal caso, il protocollo d'intesa contenga l'impegno a conferire, entro 20 giorni dalla notifica del decreto di concessione del contributo, a pena di revoca dello stesso, un mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno dei componenti, previamente indicato in sede di presentazione della domanda di contributo e qualificato come mandatario, al quale erogare l'eventuale contributo. Il ritiro di uno o più soggetti dell'associazione temporanea, che rechi pregiudizio allo svolgimento del progetto stesso, comporta la revoca del contributo.



Provvedimento 350036 del 9 settembre 2024

Approvato il modello di comunicazione integrativa di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, attestante l'avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti nella ZES unica, con le relative istruzioni e definizione delle modalità di trasmissione telematica, da presentare a pena di decadenza dal contributo sotto forma di credito d'imposta di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124.

RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Le **Risposte** alle **istanze di interpello pubblicate** dall'Agenzia delle Entrate in **questa settimana** dalla **n. 179 del 12.09.2024 alla n. 183 del 12.09.2024** sono consultabili direttamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate al seguente link: <u>Risposte alle istanze di interpello di SETTEMBRE 2024</u>





SCADENZARIO

LO SCADENZARIO DAL 13.09.2024 AL 27.09.2024

Lunedì 16 settembre 2024

I contribuenti che hanno scelto il pagamento rateale al momento dell'adesione alla **Rottamazione quater** devono provvedere al versamento della **5° rata del debito residuo** che è stato **comunicato dall'Agente della riscossione** per perfezionare la **"definizione agevolata"** dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

Il differimento al 15 settembre 2024 (16 settembre in quanto il 15 cade di domenica) del termine di pagamento della rata della c.d. "Rottamazione-quater", con scadenza 31 luglio 2024 è stato definito dal recente Decreto Correttivo approvato il 26 luglio e pubblicato in GU n. 182 del 5 agosto 2024.

La norma prevede comunque una **tolleranza** nel pagamento di **cinque giorni**.

Lunedì 16 settembre 2024

I contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2024, REDDITI Persone Fisiche 2024 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2024 e dichiarazione IRAP 2024) e i soggetti IRES che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio e hanno scelto il pagamento rateale effettuando il primo versamento entro il 1º luglio 2024 (il 30 giugno 2024 cade di domenica), devono versare la 4º rata con applicazione degli interessi nella misura dello 0,83%.

Per i soggetti che hanno scelto di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001 ed effettuato il primo versamento entro il 31 luglio, si tratta della 3° rata con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%. In questo caso l'importo da rateizzare doveva essere preventivamente maggiorato dello 0,40%, ad esclusione dei soggetti ISA e forfetari (secondo quanto disposto dall'art. 37 del D.lgs. 13/2024).

Per i soggetti ISA e i contribuenti forfettari e minimi che hanno scelto di effettuare i versamenti derivanti dalle



	dichiarazioni dei redditi annuali (mod. REDDITI / IRAP / IVA) entro il 30 agosto con la maggiorazione dello 0,40%, s tratta della 2° rata con applicazione degli interessi nella
	misura dello 0,18%.
Lunedì 16 settembre 2024	I Contribuenti IVA che hanno scelto il pagamento rateale del saldo IVA 2023 relativo al periodo d'imposta 2023 risultante dalla dichiarazione annuale, e hanno effettuato il versamento della prima rata il 16.03.2024 (18 marzo ir quanto il 16 cade di sabato), devono versare la 7° rato maggiorata dell'interesse pari allo 0,33% mensile (per la presente rata, 1,98%), tramite modello F24 con modalità telematiche.
	I contribuenti IVA che hanno effettuato il primo versamento entro il 31 luglio 2024 (ai sensi dell'art. 17 comma 2, del D.P.R. n. 435/2001), devono versare la 33 rata con l'applicazione degli interessi mensili dello 0,33% (ricordiamo che l'intero importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40% per mese of frazione di mese intercorso tra il 19.03.2024 e il 30.06.2024 a titolo di interesse corrispettivo + ulteriore maggiorazione dello 0,40%, ad eccezione dei soggetti ISA, e poi suddivisci in rate mensili di uguale importo).
	Per i soggetti ISA e i contribuenti forfettari e minimi che hanno scelto di effettuare i versamenti derivanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali (mod. REDDITI / IRAP / IVA) entro il 30 agosto con la maggiorazione dello 0,40%, s tratta della 2° rata.
Lunedì 16 settembre 2024	I soggetti IVA devono procedere all'emissione e registrazione delle fatture differite relative a ben consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti, tra i quali è effettuato l'operazione, nonché le fatture riferite alle prestazioni d servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel mese solare precedente.
Lunedì 16 settembre 2024	l contribuenti Iva mensili devono provvedere alla liquidazione e versamento dell'Iva dovuta per il mese da agosto (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuto

modalità telematiche.



della contabilità si tratta, invece, dell'imposta divenuta esigibile nel mese di luglio), utilizzando il modello F24 con

Lunedì 16 settembre 2024	I soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una
	piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a
	distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e
	laptop, devono provvedere alla liquidazione e
	versamento dell'Iva relativa al mese precedente,
	utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.
Lunedì 16 settembre 2024	Le Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza
	scopo di lucro e associazioni pro loco che hanno
	effettuato l'opzione per il regime fiscale agevolato
	di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991, devono provvedere
	all'annotazione, anche con unica registrazione,
	dell'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento
	conseguito nell'esercizio di attività commerciali, con
	riferimento al mese precedente, nel Prospetto approvato
	con D.M. 11/02/1997 (Registro IVA Minori per le
	Associazioni Legge 398/91), opportunamente integrato.
Lunedì 16 settembre 2024	Gli enti e gli organismi pubblici e le amministrazioni
	centrali dello Stato tenuti al versamento unitario di imposte
	e contributi, nonché le Pa autorizzate a detenere un conto
	corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia
	delle entrate o presso Poste italiane, non soggetti passivi
	Iva e le pubbliche amministrazioni e le società che
	effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività
	commerciali, in relazione alle quali sono identificate ai fini
	Iva (articolo 5, comma 01, Dm 23 gennaio 2015), devono
	versare l'Iva dovuta a seguito di scissione dei pagamenti
	relativa al mese precedente.
Lunedì 16 settembre 2024	I soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre
	attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972,
	devono provvedere al versamento dell' imposta sugli
	intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di
	continuità nel mese precedente. Il versamento va
	effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche.
Lunedì 16 settembre 2024	Banche, società fiduciarie, imprese di investimento
	abilitate all'esercizio professionale nei confronti degli
	utenti dei servizi e delle attività di investimento e gli altri
	soggetti comunque denominati che intervengono
	nell'esecuzione di transazioni finanziarie, compresi gli
	intermediari non residenti nel territorio dello Stato, nonché
	i notai che intervengono nella formazione o nell'autentica



di atti riferiti alle medesime operazioni devono versare la

	"Tahin Tay" relativa ai trasferimenti della proprietà di azioni
	"Tobin Tax" relativa ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, nonché di titoli
	rappresentativi dei predetti strumenti, effettuati nel mese
	precedente, tramite modello F24 con modalità telematiche.
	L'adempimento riguarda anche i contribuenti che
	effettuano transazioni finanziarie senza l'intervento di
	intermediari né di notai.
Lunedì 16 settembre 2024	I sostituti d'imposta devono versare le ritenute operate nel
	mese di agosto 2024 sui redditi di lavoro dipendente e
	assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di
	capitale, redditi diversi, tramite modello F24 con modalità
	telematiche direttamente o tramite intermediario
	abilitato.
Lunedì 16 settembre 2024	I sostituti d'imposta devono provvedere al versamento
	dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali
	regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti,
	nel mese di agosto , in relazione a incrementi di
	produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione,
	tramite Modello F24 con modalità telematiche.
Lunedì 16 settembre 2024	I soggetti residenti che esercitano attività di
	intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono
	portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca
	di un immobile con persone che dispongono di unità
	immobiliari da locare, devono versare la ritenuta del 21%
	operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel
	mese di agosto relativi a contratti di locazione breve ,
	tramite modello F24 con modalità telematiche,
	direttamente oppure tramite intermediario abilitato.
Lunedì 16 settembre 2024	I Condomini, in qualità di sostituti d'imposta che hanno
	operato ritenute a titolo di acconto sui corrispettivi pagati
	nel mese di agosto per prestazioni relative a contratti
	d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio
	d'impresa, devono versarle con modello F24 con modalità
	telematiche, direttamente oppure tramite intermediario
	abilitato.
Lunedì 16 settembre 2024	l soggetti incaricati al pagamento dei proventi o alla
	negoziazione di quote relative agli Organismi di
	Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.) devono
	versare le ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R.
	effettuate nel mese precedente , tramite Modello F24 con
	modalità telematiche.



Lunedì 16 settembre 2024	Le imprese di assicurazione devono effettuare il versamento delle ritenute alla fonte su redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita stipulate entro il 31/12/2000, escluso l'evento morte, corrisposti o maturati nel mese precedente, tramite Modello F24 con
Venerdì 20 settembre 2024	modalità telematiche. Le imprese elettriche devono inviare la Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mosa di ggosto (Articolo 5, comma 2, del Docreto del
	nel mese di agosto (Articolo 5, comma 2, del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 13 maggio 2016, n. 94), esclusivamente in via telematica mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline, utilizzando il prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi
	disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediari abilitati.
Mercoledì 25 settembre 2024	Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi: delle cessioni e acquisti intracomunitari di beni (Modelli INTRA 1-bis e INTRA 2-bis); delle prestazioni di servizi rese / ricevute a / da soggetti passivi UE (Modello INTRA 1-quater e Modelli INTRA 2-quater), relativi alle operazioni effettuate nel mese di agosto, per i soggetti Iva con obbligo mensile.
Venerdì 27 settembre 2024	Ultimo giorno utile per annullare tramite l'applicativo web il modello Redditi (e i modelli RPF correttivi ad esso collegati) inviato senza modello F24.

